



3085

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

## Deliberazione della Giunta Provinciale

Delibera n. 408 del registro.

OGGETTO: *Modifica Regolamento per le Mescolate  
di Ammone agli impieghi -*L'anno 2005 addì *ventisei* del mese di *ottobre* in  
Viterbo nella sede della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza  
di:

		Presenti	Assenti
ALESSANDRO MAZZOLI	Presidente	X	
MARIO TRAPE'	Vice Presidente	X	
ANGELO CAPPELLI	Assessore	X	
ANGELO CORSETTI	Assessore		X
UGO GIGLI	Assessore	X	
STEFANO DI MEO	Assessore		X
MAURO MAZZOLA	Assessore	X	
TOLMINO PIAZZAI	Assessore	X	
GIUSEPPE PICCHIARELLI	Assessore	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale ha adottato la seguente deliberazione:

Relaziona l'Assessore agli Affari Generali che propone alla Giunta l'adozione del seguente provvedimento

**Preso atto** della relazione del Dirigente del Settore Risorse Umane, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, con la quale si illustra, la situazione delle procedure selettive pubbliche indette con deliberazione di Giunta Provinciale n° 541 del 11 dicembre 2003 avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato riferito agli anni 2003/2005";

**Preso atto** della relazione del Dirigente del Settore III<sup>^</sup>, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, con la quale si illustra, che, l'attuale formulazione dell'articolo 17 del Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi approvato con deliberazione di G.P. n° 595 del 29/12/2003, si pone in evidente contrasto con il principio di separazione e distinzione delle competenze tra politica ed amministrazione, secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre organi amministrativi sono conferite funzioni gestionali - amministrative e tecniche.

**Considerato che**, per dare ampia attuazione al principio di separazione delle competenze fra organi di indirizzo politico ed attività gestionali riservate ai dirigenti, si rende opportuno procedere ad una nuova formulazione dell'Art. 17 del Regolamento sopra citato riservando in via esclusiva alla competenza dirigenziale la nomina dei componenti delle commissioni di concorso previa adozione di un atto d'indirizzo della Giunta;

**Rilevato quanto** disposto dall'articolo 21-quinquies della Legge 241, come aggiunto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005 n° 15, in tema di Revoca del provvedimento nella parte in cui dispone che, *"..... per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.... Omissis.."*

**Considerato che** la modifica regolamentare che si rende necessaria per dare attuazione al principio di separazione delle competenze fra organi di indirizzo politico ed attività gestionali riservate ai Dirigenti costituisce una ipotesi di violazione di detto principio e che pertanto è necessario procedere alla modifica degli atti adottati in esecuzione dell'articolo 17 del citato Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi approvato con deliberazione di G.P. n° 595 del 29/12/2003;

tele 608/05

Rilevato inoltre che la modifica Regolamentare come sopra individuata, non comporta una alterazione della imparzialità, trasparenza ed oggettività della valutazione dei singoli candidati ammessi a quelle procedure concorsuali, che alla data odierna non risultano ancora espletate. Quanto sopra infatti emerge espressamente dalla relazione del Dirigente del Settore IV.

Considerato tutto quanto sopra esposto,

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal responsabile del servizio, atteso che, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti per l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile

La Giunta, a voti unanimi

#### Delibera

- 1) Di prendere atto della relazione del Dirigente del Settore III<sup>^</sup>, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale, con la quale si illustra come, l'attuale formulazione dell'articolo 17 del vigente Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi approvato con deliberazione di G.P. n° 595 del 29/12/2003, pone in evidenza serie problematiche che rendono necessario una sua modifica.
- 2) Di prendere atto della relazione del Dirigente del Settore Risorse Umane, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, con la quale si illustra l'attuale situazione delle procedure selettive pubbliche indette con deliberazione di Giunta Provinciale n° 541 del 11 dicembre 2003 ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato riferito agli anni 2003/2005", e dalla quale emerge che nessuna delle procedure concorsuali non ancora espletate, si trova in una fase procedimentale tale da recare pregiudizio in termini di imparzialità, trasparenza ed oggettività alla valutazione dei singoli candidati ammessi;
- 3) Di procedere quindi alla modifica dell'articolo 17 del vigente Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi approvato con deliberazione di G.P. n° 595 del 29/12/2003 secondo la formulazione appresso riportata:

#### **Art. 17 – COMMISSIONI GIUDICATRICI - COMPOSIZIONE**

- 1) Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle categorie A, B, C e D sono presiedute e nominate, previo atto di indirizzo della Giunta, dal Dirigente del Settore prevalentemente interessato dalla procedura concorsuale considerata.

Ne fanno parte, quali membri effettivi, due componenti tecnici in possesso di qualifica professionale di valenza almeno pari a quella richiesta per l'accesso al posto messo a concorso e con esperienza almeno quinquennale in detta qualifica.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alla qualifica Dirigenziale sono nominate, previo atto di indirizzo della Giunta, dal Direttore Generale.

Sono presiedute da un Dirigente, con esperienza lavorativa almeno quinquennale in detta qualifica acquisita, in posizione di ruolo, presso una pubblica amministrazione.

Ne fanno parte, quali membri effettivi, due componenti tecnici in possesso di qualifica professionale di valenza pari a quella richiesta per l'accesso al posto messo a concorso e con esperienza almeno quinquennale in detta qualifica.

1 bis Non possono far parte delle commissioni di selezione di cui sopra i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione interessata, coloro i quali ricoprano cariche politiche, siano rappresentanti sindacali o designati delle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali.

- 4) Di procedere ai sensi dall'articolo 21-quinquies della Legge 241/90 come aggiunto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005 n° 15 alla revoca (modifica), della deliberazione di Giunta Provinciale n° 45 bis del 24 febbraio 2004 relativamente alle nomine delle commissioni di concorso le cui procedure selettive non risultano essere ancora espletate,
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'Articolo 134 del D.L.vo 267/2000 stante l'urgenza a provvedere.

Il presente processo verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto, come segue:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Vito Maria GUERRIERO

**IL PRESIDENTE**

ALESSANDRO MAZZOLI

Sul presente atto sono stati espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo 267/2000

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal 21 NOV. 2005

Viterbo, li 21 NOV. 2005

**IL SEGRETARIO GENERALE**

D' ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE DINO

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge.

Viterbo, li 9 DIC. 2005

**IL SEGRETARIO GENERALE**

D' Ordine del Segr. Gen.le

F.to Cannone Dino

Copia conservata per  
Viterbo  
21 NOV. 2005  
Il Segretario

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE  
(Dino Cannone)



## PROVINCIA DI VITERBO

Settore IV^ Valorizzazione Risorse Umane e Pubbl. Istruzione

Responsabile del Settore ad Interim : Dott. Quintarelli Stefano

*Allegato "A"*

All'Assessore al Personale

Angelo Corsetti

- Sede -

Oggetto : Relazione sulla situazione attuale delle procedure concorsuali in essere.

Facendo seguito alle richieste verbali avanzate allo scrivente in qualità di Dirigente del Settore Personale sullo stato delle procedure concorsuali in essere, faccio presente che:

Con deliberazione di Giunta Provinciale n° 45 bis del 24 febbraio 2004 sono state nominate n° 5 (cinque) commissioni incaricate della procedure selettive come appresso indicate:

- a) Procedure selettiva pubblica per titoli ed esami ad un posto (1) di Funzionario Tecnico a Tempo Indeterminato, da inquadrare nella Categoria D posizione tabellare iniziale D3;
- b) Procedure selettiva pubblica per titoli ed esami ad due posti (2) di Funzionario Tecnico Ambientale a Tempo Indeterminato, da inquadrare nella Categoria D posizione tabellare iniziale D3;
- c) Procedure selettiva pubblica per titoli ed esami ad tre posti (3) di Istruttore Amministrativo a Tempo Indeterminato, da inquadrare nella Categoria C;
- d) Procedure selettiva pubblica per titoli ed esami ad un posto (1) di Dirigente Economico e Finanziario a Tempo Indeterminato;
- e) Procedure selettiva pubblica per titoli ed esami ad un posto (1) di Dirigente a Tempo Indeterminato.

**Alla dato odierna** sono state espletate le procedure selettive di cui alle precedenti lettere d) ed e) cioè:

- d) Procedure selettiva pubblica per titoli ed esami ad un posto (1) di Dirigente Economico e Finanziario a Tempo Indeterminato;
- e) Procedure selettiva pubblica per titoli ed esami ad un posto (1) di Dirigente a Tempo Indeterminato.

Per le altre procedure selettive la situazione giuridica di fatto è la seguente:

a. Procedure selettiva pubblica per titoli ed esami ad un posto (1) di Funzionario Tecnico a Tempo Indeterminato, da inquadrare nella Categoria D posizione tabellare iniziale D3.

Con Determinazione del Dirigente del Settore IV^ n° 97 del 01/06/2005 sono state esaminate n° 124 domande di partecipazione di cui 113 candidati risultano ammessi alle procedure selettive e 11 candidati non sono ammessi.

L'elenco degli candidati ammessi è stato trasmesso al Presidente della Commissione Ing. Stoppacciaro Giancarlo con nota Protocollo n° 48732 del 06/06/2005.

Assunte informazioni per le vie brevi dall'Ing. Stoppacciaro, si conferma che a tutt'oggi la commissione non è stata mai convocata e quindi nessun atto è stato compiuto.

b. Procedure selettiva pubblica per titoli ed esami ad due posti (2) di Funzionario Tecnico Ambientale a Tempo Indeterminato, da inquadrare nella Categoria D posizione tabellare iniziale D3;

Con Determinazione del Dirigente del Settore IV^ n° 109 del 27/06/2005 sono state esaminate n° 329 domande di partecipazione di cui 315 candidati risultano ammessi alle procedure selettive e 11 candidati non sono ammessi. Tre candidati hanno presentato una duplice domanda per la stessa selezione.

L'elenco degli candidati ammessi è stato trasmesso al Presidente della Commissione D.ssa Ciambella Mara con nota Protocollo n° 55513 del 27/06/2005.

Assunte informazioni per le vie brevi dalla D.ssa Ciambella Mara, si conferma che a tutt'oggi la commissione non è stata mai convocata e quindi nessun atto è stato compiuto.

E' comunque intenzione di convocare in tempi rapidi una prima riunione per definire tempi e modalità operative della procedura selettiva.

c. Procedure selettiva pubblica per titoli ed esami ad tre posti (3) di Istruttore Amministrativo a Tempo Indeterminato, da inquadrare nella Categoria C;


Con Determinazione del Dirigente del Settore IV^ n° 34/65 del 25/10/2005 sono state esaminate n° 1399 domande di partecipazione di cui 1322 candidati risultano ammessi alle procedure selettive e 69 candidati non sono ammessi. Sei candidati hanno presentato una duplice domanda per la stessa selezione.

L'elenco degli candidati ammessi non è stato ancora trasmesso al Presidente della Commissione D.ssa Moracci Margherita in quanto a tutt'oggi non è stato sostituito il segretario della commissione Sig. Gioia Alessandro che ha presentato istanza di rinuncia in data 14/07/2005.

Tutte le procedure selettive in essere fanno parte del Piano Assunzioni 2003 e quindi programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato riferito agli anni 2003/2005 come approvato dalla Giunta Provinciale con atto n° 541 del 11 dicembre 2003.

Rimanendo a disposizione per qualunque eventuale chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.

Viterbo Lì 26/10/2005

Il Dirigente  
(Dott. Quintarelli Stefano)  






**PROVINCIA DI VITERBO**  
**SETTORE AVVOCATURA**  
*Diritto e Contenzioso*

Allegato "B"

Presidente Giunta

Assessore Affari Legali

Loro Sedi

**Oggetto: Parere modifica Regolamento provinciale Concorsi.**

In applicazione dei principi di separazione e distinzione delle competenze tra politica ed amministrazione, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, di contro agli organi amministrativi (dirigenti degli enti locali) sono conferite funzioni gestionali - amministrative e tecniche.

La gestione delle procedure concorsuali, ivi compresa la nomina della commissione di concorso, per essere attività tecnica e per non potersi far rientrare tra gli atti di indirizzo, non può che essere rimessa alla dirigenza.

L'orientamento dottrinario e giurisprudenziale in base al quale si è pervenuti alla su estesa statuizione fonda il proprio convincimento sulla lettura delle norme (artt. 41 e 50) del T.U. - laddove sono individuati espressamente i casi in cui agli organi politici sono riconosciuti poteri in materia di nomine - e (artt. 111 e 107) del TUEL laddove si fa espresso richiamo ai principi attuativi del D.Lgs 165/2001 permettendo di far riferimento alle norme di cui agli artt. 27 e 28 e 35 circa le funzioni dirigenziali.

Ogni dubbio o possibile divergenza interpretativa è venuta meno sulla base della

giurisprudenza che ha fatto applicazione interpretativa dei detti enunciati principi (si veda nello specifico TAR Sardegna, sentenza 1093/2003).

Alla Giunta di contro è riconosciuta la funzione di definire, nell'atto di indirizzo, solo i criteri cui l'organo amministrativo (Dirigente) deve attenersi per la composizione delle commissioni, di talché la competenza che il regolamento adottato da questo Ente (approvato in data 11/12/2003, n. 540) riconosce alla Giunta risulta palesemente in contrasto con le disposizioni normative anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e dai principi consolidatisi nel tempo.

Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato gli atti regolamentari in contrasto con i principi normativi possono essere censurati e disapplicati in sede giurisdizionale seppur non oggetto di specifica impugnativa.

Ne deriva che il regolamento dei concorsi che attribuisce alla Giunta la competenza in ordine alla nomina dei componenti delle commissioni delle selezioni per il personale e quindi in contrasto con i principi di separazione dei poteri, potrebbe in ipotesi - anche d'ufficio - essere soggetto a censura giurisdizionale. La segnalata discrasia tra norme di diverso rango determinerebbe, quale conseguenza della riconosciuta illegittimità del regolamento il travolgimento dell'atto amministrativo di nomina adottato sulla base allo stesso (Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35).

In relazione alla questione affrontata risulta incontrovertibile che la modifica del regolamento consenta - senza preoccupazione alcuna di incorrere in provvedimenti illegittimi - l'adozione di atti di modifica delle commissioni già nominate, per risultare doverosa l'applicazione delle innovate disposizioni regolamentari.

La modifica del "Regolamento sui concorsi" comporta come conseguenza diretta

– anche giusti i generali principi in materia – che i componenti delle commissioni nominate in senso difforme alla novella apportata decadano dall’incarico .

Sul punto la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1859/2002, nel sintetizzare il consolidato orientamento del giudice amministrativo ha affermato che *“non sono censurabili le operazioni di un concorso pubblico nel quale, per la sopravvenuta modifica dell'apposito regolamento, si è provveduto a sostituire il presidente della Commissione giudicatrice. Infatti tale sostituzione, dichiaratamente applicativa delle nuove disposizioni regolamentari, non risulta essere avvenuta secondo criteri viziati dal punto di vista della legittimità, atteso tra l'altro che è stata attuata in ossequio al noto principio in base al quale è consentita la variazione "in corsa" della composizione di una commissione giudicatrice di un concorso in caso di necessità o di particolari ragioni pratiche ed organizzative, dovendosi inoltre tener presente che è facoltà dell'amministrazione quella di sostituire membri che abbiano cessato le funzioni che avevano determinato l'attribuzione della carica medesima.”*.

\*\*\*

Ulteriore elemento e principio da segnalare attiene al divieto che (in aderenza al disposto di cui alle disposizioni del comma 1 dell’art. 17 del presente regolamento dei “Concorsi”, art. 9 del D.P.R. 487/1994, art. 35 del D.Lgs165/2001 e principi in materia) facciano parte delle commissioni di concorso soggetti che ricoprono cariche politiche e/o sindacali.

In ipotesi secondo recente pronunciamento del Tar del Lazio *“La presenza in una Commissione di concorso anche di un solo componente illegittimamente nominato determina l'illegittimità della composizione dell'intera Commissione e delle operazioni da essa compiute. L'annullamento dell'atto che ha determinato la*

*composizione della commissione ha effetto, oltre che "ex tunc" anche "erga omnes", essendo assurdo ed illogico ritenere che l'atto annullato, che ha un contenuto unitario e inscindibile, non esista più solo per taluni rimanendo, invece, in vita per tutti gli altri soggetti". (T.A.R. Lazio, sez. III, 2 novembre 2004, n. 12234).*

*Cosicché seguendo altro intervento giurisprudenziale deve ribadirsi che "l'intera attività svolta della commissione, dalla nomina dello stesso in poi, deve essere caducata, in via consequenziale per vizio derivato, dalla pronuncia di illegittimità della sua nomina e della sua composizione".*

Dovranno conseguentemente assumersi provvedimenti elisivi nelle ipotesi in cui sussistano le dette incompatibilità.

L'individuazione della competenza alla sostituzione e revoca dei componenti della Commissione potrà fondarsi sulla consolidata giurisprudenza amministrativa, che risolve la questione indicando per l'occorrenza *"l'organo competente alla nomina"*. (ex multis TAR Lazio, Latina, sentenza 16 giugno 2003, 624).

**Il Dirigente del Settore Advocatura  
l'Avv. Maria Teresa Stringola**



*a.f.c.*